### COMMISSIONE VII

# DIFESA

### XXXVI.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1965

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

PAG.

## INDICE

Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Riordinamento e ammodernamento del- l'Arsenale della Marina militare in Taranto (2588)	425
PRESIDENTE 425, 426, D'IPPOLITO	429 428
LEONE RAFFAELE, Relatore	426 426 426
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatore Rosati: Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2513)	429
PRESIDENTE 429, 431, 432, 433,	434
BUFFONE, Relatore	434 429 430 431 431
Guadalupi, Sottosegretario di Stato per la difesa 432,	433

### La seduta comincia alle 10,30.

DI BENEDETTO, Segretario, legge 11 processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento e ammodernamento dell'arsenale della Marina militare in Taranto (2688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento e ammodernamento dell'Arsenale della Marina militare in Taranto ».

Comunico che il parere della Commissione Bilancio in ordine al provvedimento non ci è ancora pervenuto.

D'IPPOLITO. Vorrei proporre una questione preliminare. So che il provedimento al nostro esame sarà discusso, per il parere dalla V Commissione Bilancio, nella seduta odierna. Ora, penserei che sarebbe opportuno che tutti i membri della nostra Commissione potessero conoscere tale parere prima di iniziare la discussione in questa sede, perché può darsi che esso risulti motivato e pertanto condizioni le nostre deliberazioni. Non vedo altrimenti per quale motivo venga richiesto il parere della Commissione Bilancio. E perciò chiederei che la discussione fosse rinviata in attesa che ci sia comunicato tale parere.

LEONE RAFFAELE, Relatore. È indubbio che ogni volta che si è discusso un problema per la cui soluzione era necessario il parere della Commissione Bilancio noi non abbiamo atteso di conoscere quale fosse quel parere o da quali motivi fosse determinato. Eppure i pareri espressi erano sempre motivati, o comunque la motivazione era sottintesa od implicita.

Quindi vorrei chiedere alla cortesia del collega D'Ippolito di non opporsi a che inizi la discussione generale: ciò non impedirà, una volta che sarà conosciuto il parere della Commissione Bilancio, di rettificare eventualmente le proprie posizioni. A meno, beninteso, che il collega D'Ippolito non ritenga di poter già prevedere un tipo di parere che modifica l'iter del disegno di legge.

ABATE. Noi siamo del parère che il Relatore svolga subito la sua relazione; il collega D'Ippolito potrebbe semmai chiedere il rinvio della discussione dopo che il Relatore avrà illustrato il provedimento.

PRESIDENTE. Dopo la relazione si potrebbe rinviare semmai l'apertura della discussione generale. Se di questo provvedimento non viene approvato il sistema di copertura della spesa, cade, per il modo in cui esso è congegnato, tutto il disegno di legge; infatti il riordinamento dell'Arsenale è previsto sulla base di entrate determinate dalla vendita – o dalla svendita – di alcuni immobili.

D'IPPOLITO. La questione dell'ammodernamento dell'Arsenale nasce, nelle intenzioni del Governo, molto prima di questo disegno di legge, tanto è vero che già nella legge delega, che è stata approvata tanto tempo fa, si parla degli arsenali, dai quali certo non è escluso il più importante, che è quello di Taranto.

Riconosco che ha perfettamente ragione il collega Leone quando dice che altre volte ci siamo comportati in maniera diversa. Ma è in facoltà di ognuno di noi chiedere che si conosca il parere della Commissione Bilancio prima di iniziare la discussione.

Non mi pare poi che esistano motivi di urgenza tali da anticipare la relazione.

PRESIDENTE. Onorevole D'Ippolito, sono anni e anni che si fa premura al Governo perché risolva questo problema. Ella, comunque, può mantenere tutte le riserve che vuole, sia in ordine al provvedimento, sia in ordine al sistema di copertura della spesa: ascoltare la relazione non pregiudica niente, né per quanto riguarda il suo punto di vista personale, né quello del suo gruppo.

Dopo la relazione, se il parere dovesse arrivare, proseguiremo; in caso contrario passeremo al secondo punto dell'ordine del giorno. Pertanto il Relatore, onorevole Leone Raffaele, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la raggiunta unità d'Italia rese tutti gli italiani consape-

voli di un fondamentale problema: la sicurezza dello Stato unificato, e quindi la difesa delle sue coste e specialmente la sicurezza nel Mediterraneo.

Logicamente si pose il problema di trovare nell'Italia meridionale una base per la Marina militare italiana che fosse estremamente sicura. Dopo vari studi si scelsero i due seni del Mar Grande e del Mar Piccolo che per la loro configurazione naturale apparivano come due laghi tranquilli, in cui veramente tutta la flotta del nuovo Stato italiano poteva trovare la sua sicurezza. Rinvenuta questa soluzione, a vari studiosi insigni, che qui non voglio ricordare, apparve evidente che bisognasse creare la base d'appoggio della flotta italiana nel Mediterraneo: venne perciò creato un nuovo e moderno arsenale. Fu prescelta subito, nel 1865, una zona in riva al Mar Piccolo per costruirvi l'arsenale. Tale costruzione dopo varie indagini, fu iniziata con la creazione, nel 1884, del bacino di raddobbo Principe di Napoli, che per quei tempi parve veramente colossale. Infatti era lungo 216 metri, largo 40 e profondo 10 metri dalla soglia.

Nel frattempo si delineò la possibilità di unire i due mari attraverso il taglio di un istmo che chiudeva il Mar Piccolo, in modo quindi che dal mare libero, attraverso il Mar Grande, tutta la flotta potesse essere ancorata con sicurezza nel Mar Piccolo. Si creò, anche quello che ha reso famoso Taranto, cioè il ponte girevole, nonché il canale navigabile. Finalmente l'arsenale di Taranto, che aveva iniziato la sua attività, aveva la libera comunicazione con il mare aperto ,e poté veramente cominciare ad assolvere ad uno dei suoi compiti fondamentali, quello cioè di costruire e raddobbare le unità della Marina militare.

L'arsenale fu inaugurato nel 1889 da Re Umberto. Naturalmente esso era stato progettato in tempi in cui le marine, non soltanto mercantili, ma anche militari, avevano una loro particolare impostazione. Voglio, qui, ricordare, per inciso, che la marina era già a tipo misto, ma prevaleva ancora la vela; anche l'arsenale perciò fu attrezzato per le funzioni che in quell'epoca erano-richieste dalle marine di tutti i paesi. Successivamente esso subì, col variare delle tecniche marinaresche, radicali mutamenti. Con il varo, nel 1898, dell'incrociatore Puglia di 2.540 tonnellate, si ebbe finalmente il vero e proprio collaudo delle attrezzature e dell'organizzazione dell'arsenale. Ma la prova decisiva della sua importanza, della sua ri-

spondenza ai fini per i quali era nato, si ebbe nelle tre guerre più importanti sostenute dalla nostra Patria in quest'ultimo sessantennio: la guerra libica, la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale. Durante la guerra libica, per un anno, l'arsenale di Taranto fece fronte, in modo veramente brillante, alle necessità della flotta che operava nelle Sirti, sulle coste della Cirenaica e fra le isole dell'Egeo. Durante la prima guerra mondiale, Taranto fu la base dell'intera flotta e il suo arsenale il polmone segreto (ma non troppo) della guerra in mare e la testa di ponte per il traffico delle truppe, specialmente di quelle che operavano a Salonicco e in Macedonia.

Se volessi poi esaminare in dettaglio come ha operato l'arsenale di Taranto durante la seconda guerra mondiale, farei la storia moderna dell'Italia. Ricorderò soltanto che la maggior parte delle navi colpite durante questo secondo conflitto venne rimessa in efficienza a Taranto, che per la sua posizione risultava centrale per tutto lo svolgimento delle operazioni navali italiane.

Riassumerò in pochi dati quella che è stata l'attività dell'arsenale di Taranto in questo periodo. Furono immessi nei bacini di carenaggio e di riparazione dal giugno del 1940 all'aprile del 1945, 59 corazzate e incrociatori, 188 cacciatorpediniere, 270 torpediniere e corvette, 320 sommergibili, 859 dragramine e naviglio ausiliario, 1.283 piroscafi e navi ausiliarie, per un totale di 2.974 unità con un dislocamento di più di 10 milioni di tonnellate. Dal 1945 ad oggi, nonostante i danni della guerra, l'arsenale ha provveduto ai lavori di rilievo su unità italiane e straniere recuperate o danneggiate. Ne citerò qualcuno anche perché ebbe rinomanza internazionale: il piroscafo inglese Abadel, spezzato in due, fu riparato a Taranto; il pontone armato Abercrombie, finito sulle mine, fu rifatto quasi completamenet; la portaerei Ark royal subì lavori di trasformazione; l'incrociatore Aurora fu quasi completamente rifatto, subito dopo la guerra. Questo per non parlare delle varie riparazioni e modifiche fatte al cacciatorpediniere Granatiere, a 18 corvette, a 7 torpediniere da 600 tonnellate, al piroscafo Rubicone, al bacino GO13 (che noi ben conosciamo per il fatto che ne! 1957-58 ebbe varie peripezie, perché esso fu spezzato, diviso; una parte fu portata in Sardegna, l'altra rimase a Taranto; e finalmente fu venduto ad altra nazione); dell'allungamento della motovedetta Sentinella, e di altre costruzioni.

Va tuttavia detto che questa attività postbellica è stata il risultato di un miracolo delle maestranze e dei tecnici della stessa Marina militare. Mi fermerò tra poco sulle condizioni reali di questo Arsenale; ma ora mi corre l'obbligo di accennare anche alle maestranze. Durante la guerra esse contarono quasi le 13.500 unità; in seguito, proprio per questa situazione di parziale efficienza, vi è stato un ridimensionamento. Ad ogni modo oggi sono presenti 7.373 operai e 1.508 impiegati.

Ricorderò solamente, per cenni, che la presenza dell'Arsenale a Taranto ha determinato la trasformazione totale della vita della zona e delle zone limitrofe della Calabria, della Lucania, della Puglia meridionale. Nel 1860 la città di Taranto aveva 16.200 abitanti, e due città vicine, Manduria e Martina, ne avevano rispettivamente 16.900 e 16.400; erano più grandi, cioè, di Taranto. Attualmente Taranto conta oltre 210.000 abitanti; Manduria circa 35.000, e Martina arriva a poco più di 40.000 abitanti. Questo per dire cosa abbia significato per Taranto la presenza della Marina militare e dell'Arsenale, e come sia cambiata in conseguenza di ciò la fisionomia di una zona prima esclusivamente caratterizzata da un'economia basata sull'agricoltura e sulla pesca.

Per inciso, ricordo che in questo momento la Marina militare italiana impiega annualmente, per paghe e lavori, 20 miliardi.

Loro quindi comprendono quale significato abbia il fatto che viva o che muoia questo Arsenale. Ma esso è morente, per vari ordini di motivi. Per la parte tecnica, occorre provvedere, per esempio, alla creazione di officine nuove e di un pontile di allestimento. Vorrei ricordare che il dorso del pontile di allestimento, dove attraccano tutte le torpediniere è ancora in legno, tanto che bisogna rifarlo quasi ogni volta dopo l'approdo delle navi, con una spesa che i colleghi possono immaginare.

La collocazione ed il funzionamento delle varie officine è così irrazionale che esse producono quasi niente rispetto alla spesa e rispetto a quanto potrebbero produrre con una organizzazione moderna del lavoro; i costi quindi salgono alle stelle.

D'IPPOLITO. Ella muove, onorevole Relatore, delle accuse molto gravi nei confronti di chi ha diretto l'Arsenale. Qualcuno, infatti, ha la responsabilità di tutto questo.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Non ho nessuna preoccupazione nel dire queste cose, perché è stato uno sforzo gigantesco quello

che la Marina militare ha compiuto negli anni trascorsi per modificare via via le presistenti attrezzature ed adeguarle alla realtà contingente, come si è reso necessario per qualunque altra marina. Se addirittura la nostra Marina mercantile ha trasformato tutta la sua impostazione (ne abbiamo un esempio palese, colossale nei cantieri navali di Taranto), iminaginate, onorevoli colleghi, quale sforzo debba aver fatto la Marina militare per adeguarsi ai cambiamenti sostanziali sul piano del lavoro, della produttività, con i vecchi strumenti e con i limitatissimi mezzi a sua disposizione.

Quindi non dico nulla di grave, perché evidentemente non si può chiedere ad esseri responsabili di compiere trasformazioni miracolistiche.

Del resto, anche per le stesse maestranze – per fermarsi al primo punto – non ho timore di dire che le attrezzature di conforto sociale, obbligatorie in una azienda moderna, non rispondono a quelle esigenze obiettive, che oggi hanno i lavoratori di un'azienda e tanto più di un'azienda di Stato. Se oggi paragoniamo il trattamento sul piano sociale dei dipendenti della Italsider e quello dei dipendenti dell'Arsenale, nessuno disconosce l'inferiorità del secondo. Lo ammette del resto lo stesso Ministro che ha presentato il provvedimento.

D'IPPOLITO. Alla Italsider manca perfino l'acqua.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non voglio trattare qui il problema di come l'Italsider debba migliorare le sue attrezzature, né voglio dire che esse siano perfette. Dico soltanto che dal confronto l'Arsenale non esce vittorioso, e che mi pare sia nostro dovere provvedere.

Non parlo della preparazione professionale delle maestranze, già ottima: vi è perfino un corso di preparazione in elettronica, che non hanno le scuole meglio attrezzate d'Italia, ma vi è bisogno di apparecchiature che si trovano in alcune scuole di altre nazioni del mondo, ma mancano nelle scuole italiane.

Loro comprendono, quindi, che la spesa preventivata in cinque miliardi sodisfa almeno a queste prime fondamentali esigenze.

Per quanto concerne la stazione torpediniere di Taranto, che è stata costruita tra il 1883 e il 1935, la cui banchina, come dicevo, è ancora in legno, è evidente che occorre rifare tutto. Si è pensato però di non ricostruire la stazione nello stesso punto, ma in Mar Grande, perché abbia la possibilità di ser-

vire meglio tutta la vita della Marina militare, liberando al tempo stesso la città dalla servitù delle frequenti aperture del ponte girevole, le quali, come tutti sanno, paralizzano, almeno due volte al giorno, il traffico da un lato e dall'altro del canale, provocando, file immense di vetture per circa sette chilometri.

Non voglio dire in questo momento quali benefici deriveranno dal rammodernamento anche alla vita civile e alla vita delle nuove officine navali di Taranto; l'impostazione prevista per la creazione del nuovo Arsenale di Taranto potrebbe, infatti, sboccare anche in attività non strettamente, esclusivamente militari.

Da ultimo voglio ricordare le condizioni della vita industriale di Taranto prima che si creassero le nuove industrie. Esse erano tutte sorte e viventi per l'attività dell'Arsenale; si pensi che proprio per il decadere lento dell'Arsenale la vita economica aveva registrato, già nel 1958, per la sola città di Taranto più di 20.000 disoccupati, perché anche gli altri cantieri erano rimasti senza lavoro.

Loro comprendono quale significato abbia per la vita e l'avvenire di quelle zone, oltre che per la nazione, l'ammodernamento dell'arsenale di Taranto. Il vero problema è come trovare i fondi, poiché si sa che il Parlamento cerca di non sottrarre una lira in più dello stretto necessario al bilancio generale dello Stato. Mi pare che si sia finalmente trovata la via attraverso una soluzione tante volte prospettata in questa Commissione: dismettendo cioè determinate aree appartenenti al Ministero della difesa, e trasferendo i fondi ricavati al bilancio del dicastero secondo il principio sempre sostenuto da questa Commissione, Talvolta questo è stato fatto nei riguardi di altre Amministrazioni, ma siccome la dismissione avviene da parte dell'Amministrazione finanziaria, questa quasi sempre ha passato il ricavato al bilancio generale dello Stato. Questa volta, invece, il ricavato tornerebbe tutto alle attività del Ministero della difesa. Il Ministero stesso ha scelto un gruppo di immobili militari esistenti nella zona di Taranto che non hanno più alcuna finalità militare, e li pone in vendita, sempre attraverso l'amministrazione finanziaria, per utilizzarne il ricavato a questo fine. Citerò alcuni dati relativi alla superficie, perché tutti abbiano la precisa visione dell'importo che può derivare da tale vendita: ex Batteria Galese metri quadrati 18.975; ex Batteria Acclavio metri quadrati

3.220; Torre Montello metri quadrati 6.200; comprensorio di Punta Rondinella metri quadrati 118.000 più 63.000 (sono due zone); ex Carcere Militare metri quadrati 1.500; terreni ad ovest del Comando deposito metri quadrati 131.000; terreni ad est del Comando deposito metri quadrali 227.750; terreni in contrada Collebasso metri quadrati 141.000; stazione di radiotelegrafia di Manganecchia metri quadrati 170.000; comprensorio il « Fronte » metri quadrati 205.000; Serra San Giovanni metri quadrati 1.000.000; ex Batteria Amodeo metri quadrati 32.000; terreni all'incrocio del viale Magna Grecia con strada Taranto-San Vito metri quadrati 27.670; comprensori ex Fiera del mare metri quadrati 134.7000; terreni circostanti i depositi di nafta in Mar Grande metri quadrati 3.139.030; ex Batteria la Gaelota metri quadrati 69.145, per complessivi metri quadrati

Di tutti questi immobili, perché è bene che la Commissione sappia anche questo, uno solo rientra nel piano previsto dal comune per la famosa legge 167, e cioè i terreni all'incrocio del viale Magna Grecia con la strada Taranto-San Vito per metri quadrati 27.670.

Mi pare che dalla esposizione brevissima che ho fatto derivino due conseguenze: la prima è che è cosa estremamente urgente, se non si vuole che si depauperi ulteriormente l'Arsenale di Taranto e sparisca un elemento fondamentale di vita non soltanto per la città e per la regione di Taranto ma per la nazione, provvedere all'ammodernamento con criteri moderni sia sul piano tecnico che sul piano sociale, perché soltanto così si può veramente risollevare l'arsenale e creare nuove e migliori maestranze. La seconda è che benissimo ha fatto il Ministro a non toccare affatto né il bilancio del Ministero della difesa, né il bilancio generale dello Stato che viene interessato solo indirettamente in quanto si fanno rifluire al bilancio del Ministero della difesa i fondi ricavati dalla vendita di questi beni. Se non si fosse proceduto su questa linea, è mia impressione che l'arsenale di Taranto non sarebbe mai stato ricostruito. Conosciamo da molti anni la resistenza, forse giusta e legittima, che il Ministero della difesa oppone a proposte del genere al fine di conservare il proprio patrimonio per future esigenze. Se esso ha fatto, in questa occasione un sacrificio, ritengo che il disegno di legge sia da appoggiare in modo completo.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore per la sua relazione e propongo il rinvio dell'apertura della discussione alla prossima seduta. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Rosati: Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2513).

PRESIDENTE. Il secondo punto all'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Rosati: « Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricordano, nella passata seduta, dopo la relazione dell'onorevole Buffone ed altri interventi, la discussione fu rinviata, a causa delle perplessità avanzate da varie parti, su proposta dell'onorevole Pacciardi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore che farà il punto della situazione.

BUFFONE, Relatore. Già la volta scorsa ho espresso le mie perplessità circa la formulazione dell'articolo 2 della proposta di legge. Il Governo dovrebbe farci conoscere ora le determinazioni a cui è pervenuto.

Perché la questione sia chiara ai colleghi, ricorderò brevemente che l'articolo- 2 del nuovo testo predisposto dal Governo prevede che non costituisca elemento valutabile ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il risultato del corso valutativo eventualmente frequentato, mentre noi con la legge approvata nel 1955 abbiamo reso obbligatorio questo corso valutativo. È, dunque, un problema di correttezza e di coerenza legislativa. Se il Governo ritiene di modificare la formulazione dell'articolo 2, noi saremo ben lieti di dare il nostro voto favorevole, perché siamo perfettamente d'accordo per l'abolizione del corso valutativo così come è stato fino ad oggi concepito e condotto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Messe, per fare una dichiarazione conseguente al nuovo intervento del Relatore.

MESSE. Vi sono dei sostenitori dei corsi. e vi sono altri che ne negano addirittura l'opportunità. Secondo alcuni, i corsi valutativi

di cui alla legge di avanzamento sono fatti addirittura per completare la preparazione di quegli ufficiali destinati a coprire alte cariche. Il corso, che inizialmente era di 15 settimane, successivamente è stato ridotto a 12: in 12 settimane questi tenenti colonnelli dovrebbero acquisire cognizioni tali da essere destinati senz'altro, per diritto, a ricoprire posti di alta responsabilità. Vi sono, viceversa, altri che negano ogni utilità a questi corsi, affermano, anzi, che essi offrono vantaggi e creano privilegi per chi di vantaggi e privilegi ne ha già avuti abbastanza, riferendosi con questo ai frequentatori della Scuola di guerra.

Personalmente non ho pregiudiziali circa l'abolizione di questi corsi, dal momento che ho sempre considerato che ne esistono troppi, e che si attribuisce loro troppa importanza, pur riconoscendo che ciò dipende in parte dal fatto che manca la possibilità di far permanere gli ufficiali al comando di reparti il tempo necessario per valutarne la capacità di comando.

Vorrei, però, che si tenesse conto dei diritti già acquisiti da alcuni che questi corsi hanno frequentato. Ciò si potrebbe ottenere fissando la data di applicazione della proposta non al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma al 1º luglio 1966, facendo frequentare un altro corso - l'ultimo - a coloro che, anche contro la loro volontà, non hanno potuto partecipare all'ottavo, per cui sarebbero stati rimandati al nono corso, e completando il numero dei frequentatori con l'aliquota di coloro che il corso non hanno ancora frequentato. Si potrebbe così avere un blocco omogeneo di tenenti colonnello, tutti sullo stesso piano, dal momento che tutti avrebbero frequentato il corso e beneficiato dei relativi vantaggi.

Prego, quindi, il rappresentante del Governo di esaminare questa possibilità, facendo svolgere appunto l'ultimo corso, e stabilendo come termine di entrata in vigore della legge 1º luglio 1966. In caso contrario questa legge potrebbe dar luogo anche a ricorsi.

I corsi sono stati sospesi fin dall'estate scorsa per disposizione del Ministro. Anzi, apro una piccola parentesi per chiedere all'onorevole Sottosegretario se ritiene giusto che si sospenda l'applicazione di una legge per iniziativa del Ministro, prima che la legge sia stata abrogata o modificata.

Per tornare ai corsi, io ho qui delle cifre: l'aliquota di valutazione per i corsi del 1965-1966 dovrebbe essere di 251, e gli ufficiali in possesso del titolo per frequentare il corso sono 373; per il 1966-1967 l'aliquota è sempre di 251, ma 122 ufficiali hanno già il titolo, perché esuberanti dall'aliquota precedente.

CUTTITTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lasciate che esprima un sentimento di malinconia e di pessimismo nei confronti di coloro che reggono le sorti del Ministero della difesa. Abbiamo una legge di avanzamento, alla quale soltanto io mi opposi in questa Commissione, e che è entrata in vigore il 12 novembre 1955. Questi corsi, istituiti con tale legge, sono stati regolarmente tenuti per dieci anni senza che nessuno si accorgesse, in sede competente, se fossero utili od inutili, necessari oppure no. La legge stabiliva come pilastro fondamentale che i corsi erano necessari per poter completare la cultura di qualcuno che poteva avere delle deficienze, per saggiare la preparazione di questi ufficiali, pur non essendo evidentemente i corsi sufficienti, per la loro brevità, a una preparazione nuova, aggiornatissima, in considerazione dei futuri compiti che sarebbero stati affidati agli ufficiali superiori.

Io sono, pertanto, contrario alla proposta di legge, perché i corsi devono continuare finché tutta la legge di avanzamento non sarà stati riveduta, corretta ed aggiornata.

Quella legge ha dei difetti gravissimi; l'ho detto mille volte e lo ripeto ancora adesso. Il principale inconveniente, e la causa di tutti i mali, è che essa stabilisce l'avanzamento per merito comparativo. Vi sono le vacanze obbligatorie: si valutano settanta tenenti colonnelli di fanteria per promuoverne undici al grado di colonnello: ogni volta se ne devono, quindi, sacrificare cinquanta, sessanta. Si è stabilito l'istituto degli ufficiali a disposizione per quattro anni: è un disastro finanziario, un notevole esborso di spese.

Quindi mi oppongo a questa legge anche per protesta contro coloro che si sono accorti soltanto oggi che la legge non doveva consentire l'istituzione di questi corsi. La futura norma-base per l'avanzamento dovrà essere una sola: l'avanzamento dovrà avvenire per anzianità congiunta al merito. Chi risulta idoneo non deve subire la mortificazione di non essere promosso. La preoccupazione di avere 'dei quadri anziani, che molti hanno manifestato quando si approvò questa legge, non ha ragione di essere: l'Esercito non potrà avere dei quadri anziani in quanto la legge sui limiti di età li svecchia automaticamente. Se c'è bisogno di comandanti giovani, intelligenti, esperti, preparati per poter assolvere

alla loro missione nel pieno vigore dell'età; potremo fare una legge che permetta l'avanzamento per anzianità congiunta al merito, e stabilisca una aliquota dei posti (un decimo o un quinto) per l'avanzamento a scelta, per esami; e che questi siano rigorosi, in modo da poter effettuare una vera selezione di ufficiali che abbiano una preparazione completa.

Allo stato degli atti e tenendo presente la situazione dei tenenti colonnelli in valutazione, oggi, bisogna trovare il modo di salvaguardare gli ufficiali che hanno frequentato il corso valutativo. Invece di stabilire per legge la non valutabilità della frequenza del corso, si facciano quadri suppletivi di avanzamento per il 1966 che consentano di prendere in esame tutti coloro che hanno fatto i corsi valutativi.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, in concreto, chi si piazzava fuori di quei primi trenta posti subiva un danno, non aveva un vantaggio.

NATALI. Devo dire che ero uno di coloro i quali nell'ultima sedula, in cui venne in discussione questo testo legislativo, avevano alcune perplessità derivanti, se non altro, dalla preoccupazione espressa dal Relatore onorevole Buffone, e riecheggiata oggi dall'onorevole Messe.

Secondo me il problema deve porsi in questi termini: credo che una esperienza ormai decennale abbia portato alla conclusione non dico della inutilità, ma certo di un risultato non propriamente positivo dello svolgimento di questi corsi valutativi.

Le conseguenze sono state qui ricordate, e sono enunciate nella relazione alla proposta di legge.

Evidentemente, se vi era un problema, era quello che non si venissero a creare delle sperequazioni. Perché pare che anche l'onorevole Messe consideri questi corsi valutativi se non proprio inutili, per lo meno non eccessivamente positivi.

Ora, a me pare che le dichiarazioni già fatte dal rappresentante del Governo sulla realtà della situazione siano tali da tranquillizzarci; per cui personalmente ritengo che la proposta sia meritevole di approvazione.

Vorrei fare soltanto una piccola, modesta osservazione: nella originaria proposta di legge, che constava di un articolo unico, non era prevista l'entrata in vigore della legge stessa. Nel testo che ci è pervenuto dal Senato c'è un articolo 2 che prevede l'entrata in vigore per il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale. Questo articolo è diventato l'articolo 3 del provvedimento elaborato dal Gover-

no. Vorrei sapere se esistono effettivamente motivi di urgenza, perché troppo spesso il Parlamento .stabilisce questa deroga per quanto riguarda l'entrata in vigore, avvalendosi dell'ultimo comma dell'articolo 73 della Costituzione.

LEONE RAFFAELE. Sul piano formale la proposta di legge mi pare sia veramente suscettibile di alcune osservazioni.

Io sono convinto – avendolo il Sottosegretario dichiarato – che tutti coloro che, secondo la colonna 4 della tabella 1, avevano diritto a che il loro corso fosse valutato, siano stati sodisfatti. Ma se tutti sono stati sodisfatti, non c'è alcuna possibilità di lesione di diritti e quindi la norma introdotta è utile. E coloro i quali avevano riportato una valutazione inferiore ai 16/20 non possono eccepire nulla in quanto ben sanno che, per legge, soltanto i pieni voti davano la possibilità della promozione.

Non comprendo quindi la ratio legis della norma, salvo in un possibile caso: e prego l'onorevole Sottosegretario di seguirmi in questo ragionamento. Con l'articolo 2 della proposta di legge si prende in considerazione l'ipotesi che coloro i quali abbiano ottenuto un punteggio inferiore ai 16/20 nei precedenti corsi possano partecipare alla nuova valutazione senza, tuttavia, che costituisca elemento valutabile il risultato del corso valutativo frequentato. Il vero concetto che sta dietro l'articolo 2, se non sbaglio, è proprio questo. Ora, introdurre la valutazione anche per coloro che per legge erano esclusi, può essere oggetto di due ricorsi: uno è ipotetico e cade con le dichiarazioni del Sottosegretario, che cioè nei confronti di tutti coloro che hanno superato la valutazione dei 16/20 non è stato violato alcun diritto, e quindi il ricorso non dovrebbe essere accolto da parte del Consiglio di Stato in quanto per poter ricorrere deve esistere una lesione specifica del diritto. Ma vi sono tutti gli altri ufficiali che erano ammessi alla valutazione, i cui diritti sono in qualche modo lesi, in quanto essi sapevano, per legge, che coloro i quali avevano avuto una valutazione inferiore ai 16/20 non potevano concorrere per l'avanzamento. Pertanto questi ufficiali, nella concorrenza per un avanzamento, sono in qualche modo posti in stato di inferiorità rispetto alla legge precedente. Il ricorso di costoro potrebbe essere accolto dal Consiglio di Stato, in quanto una consolidata giurisprudenza non ammette che un diritto acquisito per legge venga soppresso dopo essere stato acquisito. Nessuna legge può distruggere diritti già acquisiti: può distrug-

gere solo il diritto in acquisizione. È mia impressione, quindi, che vada chiarito meglio il concetto dell'articolo 2. Credo che il collega Buffone volesse dire questo, e cioè che la formulazione debba essere rivista e migliorata.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ritengo che siano tuttora valide le dichiarazioni che feci nella seduta del 13 ottobre scorso a nome del Governo, anche rispetto alle preoccupate critiche che furono mosse al nuovo testo che avevamo presentato, e che confermiamo. Quando ci accorgemmo che le tabelle, alle quali si era richiamato il testo già approvato dal Senato, non corrispondevano in pieno a quelle in vigore, apportammo questa correzione, puramente materiale.

Il deputato Pacciardi si riservò un giudizio di merito, avendo manifestato la sua perplessità su l'intera materia a causa della presentazione del nuovo testo da parte del Governo, e avanzò una proposta di rinvio ad altra seduta. Io mi impegnai a sottoporre la questione ai nostri uffici, anche per avere ulteriori chiarimenti in merito all'eventuale danne che l'abolizione di questa valutazione avrebbe potuto comportare per chi aveva già acquisito il diritto che si tenesse conto della sua partecipazione al corso.

Fatte queste doverose osservazioni preliminari, posso dire che le riserve manifestate in Commissione si rifanno in sostanza allaposizione dello Stato maggiore dell'esercito, il quale proponeva di far svolgere un ultimo corso valutativo prima dell'abolizione. La proposta di legge che stiamo esaminando fu presentata fin dal mese di agosto; e nelle more dell'approvazione del provvedimento da parte del Senato il Ministro della difesa con suo decreto, ha disposto l'abolizione del corso valutativo. Egli si è avvalso dei suoi poteri: avendo il Senato della Repubblica approvato questa proposta di iniziativa parlamentare, il Ministro ha ritenuto che esistessero sufficienti motivi perché, terminato con il 30 giugno l'ultimo corso, a decorrere dal 1º luglio non venissero effettuati altri corsi valutativi.

Nel merito va precisato questo: che potevano usufruire del vantaggio di carriera quei tenenti colonnelli frequentatori del corso compresi nel primo sesto della graduatoria finale, che avessero riportato un punto di classifica non inferiore ai 16/20. Tutti i tenenti colonnelli che hanno frequentato il corso valutativo e che sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste hanno acquisito il vantaggio di carriera: non ci pare quindi che esista alcuna sperequazione:

D'altra parte l'articolo 2, che nella sua nuova dizione dispone che a partire dalla prossima valutazione – anno 1966 – non costituisce elemento di giudizio l'aver eventualmente frequentato il corso valutativo, ha lo scopo, appunto, di assicurare parità di titoli ad ufficiali sottoposti contemporaneamente a valutazione. Per quanto ho già detto prima, e per queste brevissime considerazioni, a noi pare che il provvedimento, così come è stato modificato ed emendato con l'aggiornamento dei richiami alle tabelle della legge fondamentale, non possa prestarsi a censure sul piano giuridico.

Abbiamo comunque fondata ragione di ritenere che la proposta di legge, molto attesa dagli ufficiali, e d'altra parte anche funzionale (come mi sembra si possa ricavare anche dall'intervento del più esperto fra noi, il collega Messe) debba produrre realmente una economia di spesa e portare ad una più avanzata concezione dei termini di comparazione degli ufficiali proposti.

Voglio, ancora, spiegare, molto brevemente, le ragioni per le quali il Governo, sul piano formale e giuridico, insiste perché l'articolo 3 sia approvato nel nuovo testo proposto che, d'altra parte, riecheggia l'articolo 2 del testo del Senato della Repubblica. Le ragioni che furono valide per il Senato, sono ancora più valide oggi, perché più tempo è trascorso: dovendosi provvedere in sede di Commissione di avanzamento all'iscrizione nei quadri – e quindi a tutte le operazioni di valutazione per la promuovibilità nel 1966 – il termine utile è la fine dell'anno.

L'urgenza giustifica, quindi, il ricorso a questa che è una facoltà di carattere eccezionale. Altrimenti non faremmo in tempo ad emanare un provvedimento legislativo che, oltre tutto, rappresenta l'esecuzione di una direttiva di carattere interno già impartita con decreto del Ministro.

Ringrazio il collega Natali dell'osservazione, che mi ha consentito di fare questa precisazione.

BUFFONE, *Relatore*. Sciogliendo le mie riserve, vorrei fare al Governo un'osservazione circa la formulazione dell'articolo 2.

Io sono il deputato che fu relatore della legge sull'avanzamento. In quella occasione la Commissione fu d'accordo sull'obbligatorietà del corso di valutazione per l'avanza-

mento da tenente colonnello a colonnello; oggi stabiliamo invece, con l'articolo 2 di questa proposta di legge che non'costituisce elemento valutabile ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il risultato del corso valutativo eventualmente frequentato. Ma vi è un'esigenza di coerenza da parte nostra, della quale non possiamo non tener conto. Pertanto penso che sarebbe assai più giusta e corretta (anche perché un articolo come quello proposto è privo di efficacia) la seguente dizione: « Non costituisce elemento ostativo ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il non aver frequentato il corso valutativo ». Cioè virtualmente noi diciamo che si sopprime il corso di valutazione, ma non si vieta alla Commissione di avanzamento di valutare il risultato del corso già frequentato ed articoliamo, quindi, la norma in maniera che non ci si possa lamentare della lesione di un diritto già acquisito.

PRESIDENTE. Onorevole Buffone, l'articolo 2 non recita esattamente come ella afferma. Rileggiamolo insieme: « Non costituisce elemento valutativo » - questa è un'affermazione positiva e negativa allo stesso tempo -« il risultato del corso di valutazione eventualmente frequentato». In sostanza l'articolo non si riferisce alla maggior parte di quelli che hanno frequentato il corso, ma ai famosi « primi » classificati, a quelli che, essendosi piazzati in una certa maniera, beneficiano dei cosiddetti vantaggi di carriera. Il grosso dei frequentatori del corso era già escluso da questi vantaggi; la norma serve a dare tranquillità non soltanto a coloro i quali non possono frequentare il corso, ma anche agli ufficiali assai più numerosi, che, avendolo frèquentato, si sono classificati oltre la aliquota dei primi trenta posti, e quindi non hanno fruito dei vantaggi di carriera. Ritengo che l'articolo 2 non sia in contrasto con l'opinione espressa da vari settori, che cioè questi corsi, a distanza di anni, si sono rivelati scarsamente positivi ai fini previsti dalla legge di avanzamento quando furono istituiti.

BUFFONE, Relatore. Ma nel momento in cui aboliamo i corsi non possiamo cancellare i diritti acquisiti; altrimenti si afferma un principio pericolosissimo, che può essere applicato ad altre mille iniziative di carattere legislativo.

Noi quest'anno prendiamo in esame 373 tenenti colonnelli. Se tutti quanti rientrano in quell'aliquota di promossi con un determinato punteggio, poiché hanno già avuto i van-

taggi di carriera, il problema non si pone: ma la Commissione non sa ancora oggi se, nella valutazione del 1966, vi siano tenenti colonnelli che debbano avere un beneficio di carriera per effetto della classifica nel corso di valutazione.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire soltanto un punto: i corsi che si possono frequentare sono tanti, non esiste soltanto quello valutativo. Molto opportunamente la legge fa riferimento a « corsi » e non ad un « corso » perché vi sono i corsi di lingua, che sono importanti e danno diritto ad un punteggio (e quindi un punteggio conseguito non determina una diversa valutazione, né produce benefici di carriera), vi sono i corsi che frequentano i chimici della difesa; vi sono corsi di specializzazione in settori diversi, che i prescelti vanno anche a frequentare all'estero. Ecco perché la legge parla di, « corsi ».

Con questa norma non aboliamo l'efficacia ai fini della valutazione di tutto questo gruppo di corsi, dei quali non ricordo esattamente il numero né la varietà. Il riferimento è soltanto a questo corso, che per altro, come giustamente aveva fatto osservare il collega Messe, per la sua brevità, non può essere elemento determinante per il giudizio, perché in dodici settimane non si riesce a vedere tutto ciò che invece si voleva far risultare attraverso questa particolare attività. Sono occorsi degli inconvenienti, che evidentemente è stato possibile individuare soltanto attraverso una esperienza di vari anni; e proprio sulla base di questa esperienza è stato giudicato utile sopprimere questi corsi.

Se il Ministro ha sospeso il corso prima che ancora la Camera approvasse la legge, ha avuto una ragione: in caso contrario, infatti, il corso avrebbe dovuto cominciare anche quest'anno, il primo agosto, o il primo settembre.

Adesso ci preoccupiamo che la dizione dell'articolo 2 determini delle sperequazioni, e la possibilità di ricorsi. A questo proposito, o accettiamo come sodisfacenti le dichiarazioni rese e i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che a mio avviso sono largamente tranquillizzanti; o non li accettiamo, e allora soprassediamo e rinviamo la discussione. Però avverto che le commissioni di avanzamento stanno già effettuando l'esame preliminare dei documenti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo non può ledere né i diritti né tanto meno le prerogative della Com-

missione: ha espresso il suo pensiero ed è compito della Commissione di adottare le de: liberazioni più opportune. Faccio anche rilevare che non mi trovo di fronte ad alcuna alternativa non essendo stati proposti né emendamenti né una nuova formulazione del testo. Dovrei, quindi, rielaborare qualcuna delle ipotesi qui affacciate. È stato chiesto se esista il pericolo di una impugnativa per interesse leso da parte di chi ha frequentato l'ultimo corso, pur non essendosi classificato tra i vincitori. Ho dato una risposta, confortata dal parere dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa, che ritengo sia maturata sulla scorta di un apprezzamento serio e responsabile delle questioni giuridiche che allo stato e per il futuro si pongono.

PRESIDENTE. Arrivati a questo punto ritengo che il partito più opportuno sia quello di rinviare la discussione e ne faccio formale proposta. Pregherei anche l'onorevole Relatore di voler precisare per iscritto i suoi dubbi e le sue perplessità affinché il Sottosegretario possa approfondire la questione nei modi e con i mezzi che riterrà più efficaci, perché si possa giungere ad una conclusione nella prossima seduta.

BUFFONE, Relatore. Onorevole Presidente ho illustrato il provvedimento in modo ampio e credo che risulti chiaro il mio pensiero: non riterrei opportuno effettuare altre precisazioni per iscritto. Fino ad oggi era motivo ostativo per l'avanzamento del tenente colonnello il non aver frequentato il corso valutativo. Oggi con la proposta di legge al nostro esame vogliamo sopprimere i corsi valutativi. Tutti in accordo, anche il Vostro Relatore.

Le mie perplessità nascono in relazione alla formulazione dell'articolo 2, là dove si afferma che non costituisce elemento valutabile il risultato del corso valutativo eventualmente frequentato. Aboliamo pure i corsi, ma se vi è un solo diritto acquisito che la Commissione

di avanzamento debba far salvo. è bene che abbia la possibilità di farlo. Le mie osservazioni, che sono frutto dell'impegno appassionato, che pongo nel mio lavoro, dell'approfondimento scrupoloso, potranno portare ad una ulteriore meditazione della questione da parte dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa. Non è la prima volta che insisto sun un determinato tema legislativo. Ricordo quello che successe per il problema dei sottufficiali: se avessimo preso per buono il testo presentato, pur con profonde giustificazioni, dal Ministero della difesa, avremmo avuto la rivolta dei sottufficiali. In definitiva avemmo ragione noi quando stabilimmo quella norma che assorbiva fino al 1966 le possibilità di avanzamento dei sottufficiali, prescindendo dalla valutazione della forza organica stabilita. Anche allora sostenemmo una battaglia che durò per cinque sedute. In un secondo tempo tutti fummo convinti della giustezza di quella tesi e le cose si normalizzarono.

Ho voluto richiamare questo precedente per dire che se molte volte ci irrigidiamo su determinate posizioni, lo facciamo con lo scopo di collaborare costruttivamente con gli organi del Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione di questa proposta di legge alla prossima seduta. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI